

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2612-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(LATTANZIO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(PRANDINI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(TOGNOLI)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(FACCHIANO)

col Ministro dei Trasporti

(BERNINI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT-CATTIN)

col Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro della Difesa

(ROGNONI)

col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato n. 2612)

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 marzo 1991

(V. Stampato Camera n. 5558)

modificato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 maggio 1991

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)

1. È differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine già indicato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Al relativo onere, complessivamente valutato nel limite massimo di lire 20 miliardi, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 2.

(Sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania)

1. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, disposta per il triennio 27 agosto 1981-26 agosto 1984, prorogata da ultimo al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è ulteriormente differita al 31 dicembre 1991.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)

Identico.

Art. 2.

(Sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania)

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

(Silenzio-assenso per le concessioni edilizie)

1. Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è differito al 31 dicembre 1991.

Art. 4.

(Localizzazione di programmi costruttivi di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori)

1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è differito al 31 dicembre 1991.

Art. 5.

(Cessione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata)

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, già prorogati al 31 dicembre 1990 dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1990, n. 128, sono differiti al 31 dicembre 1991, limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Silenzio-assenso per le concessioni edilizie)

Identico.

Art. 4.

(Localizzazione di programmi costruttivi di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori)

Identico.

Art. 5.

(Cessione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

(Opere di edilizia penitenziaria)

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della predetta legge, è differito al 31 dicembre 1991.

Art. 7.

(Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con sede in Palermo è soppresso. Le residue funzioni vengono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia con sede in Palermo, cui è trasferito il relativo personale, nonché gli uffici dirigenziali già individuati presso il soppresso Ispettorato.

Art. 8.

(Lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza)

1. La deroga alle vigenti disposizioni per lo svolgimento del lavoro straordinario da parte del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può essere autorizzata, con le modalità di cui al comma 2 e con validità fino al 31 dicembre 1991.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 29.038.000.000, è posto a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Opere di edilizia penitenziaria)

Identico.

Art. 7.

(Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968)

Identico.

Art. 8.

(Lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9.

(Certificato di prevenzione incendi)

1. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, concernente gli edifici di interesse artistico e storico e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o ad ospitare manifestazioni culturali, sarà emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il termine prorogabile del 31 dicembre 1991. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 10.

(Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi)

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1990, n. 128, decorre prorogabilmente dal 1° gennaio 1992.

Art. 11.

(Integrazione dell'istanza per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi)

1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Certificato di prevenzione incendi)

Identico.

Art. 10.

(Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi)

Identico.

Art. 11.

(Integrazione dell'istanza per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è fissato improrogabilmente al 31 dicembre 1991.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.

3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Art. 12.

(Ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

1. È differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13.

(Servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri)

1. È differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 27 della legge 31 maggio 1990, n. 128, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Accordi di Osimo di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73)

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, sino alla concorrenza della somma di lire 800 milioni per l'anno 1991.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria, di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, già prorogate fino al 31 dicembre 1990 con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

(Servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri)

Identico.

Art. 14.

(Accordi di Osimo di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

legge 28 febbraio 1986, n. 45, possono essere svolte fino al 31 dicembre 1991, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 900 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Completamento di strutture turistiche nell'Adriatico)

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 30 giugno 1991 relativo al completamento delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

2. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, possono essere impegnate nell'anno 1991.

Art. 16.

(Provvidenze per la Valtellina e zone adiacenti)

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, concernente la realizzazione di insediamenti produttivi nei territori di cui

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

(Completamento di strutture turistiche nell'Adriatico)

Identico.

Art. 16.

(Provvidenze per la Valtellina e zone adiacenti)

1. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

all'articolo 1 della medesima legge, è differito di diciotto mesi.

2. La proroga di tre anni dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della medesima legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle iniziative poste in essere entro il 1990.

Art. 17.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio, e comunque non oltre il 30 novembre 1991.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite fino al 30 novembre 1991.

3. Restano validi gli atti e salvi gli effetti delle attività ed operazioni compiute nel periodo successivo alla scadenza dei termi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

Soppresso.

Art. 17.

(Completamento delle opere connesse alla realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92»)

1. Il termine del 27 febbraio 1992 relativo al completamento delle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, è prorogato al 30 agosto 1992.

Art. 18.

(Gestioni fuori bilancio)

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ni previsti dalle leggi indicate nei commi 1 e 2, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Scarichi dei frantoi oleari)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato, da ultimo, dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 marzo 1993.

Art. 19.

(Aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, è differito al 30 aprile 1991.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 19.

(Scarichi dei frantoi oleari)

Identico.

Art. 20.

(Aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche)

Identico.

Art. 21.

(Interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)

1. I termini fissati dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono prorogati di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimanendo stabilito che agli effetti del secondo comma del medesimo articolo 8 la ricostruzione delle unità immobiliari private dovrà comunque essere completata entro il 31 dicembre 1995.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 20.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1991.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 22.

(Occupazioni d'urgenza)

1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni.

Art. 23.

(Decorrenza delle disposizioni)

Identico.